



**Votazione popolare
del 22 settembre 2002**

Spiegazioni del
Consiglio federale

1

**«Iniziativa sull'oro»/
«L'oro all'AVS,
ai Cantoni e
alla Fondazione»**

2

**Legge sul mercato
dell'energia elettrica**

Su che cosa si vota?

1

Primo oggetto

**Iniziativa popolare «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)»/
Controprogetto dell'Assemblea federale
«L'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione»**

2

Secondo oggetto

Legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE)

La Banca nazionale svizzera possiede riserve d'oro di cui non ha più bisogno ai fini della politica monetaria e che pertanto possono essere utilizzate per altri scopi. Siamo chiamati a votare sul modo in cui tale patrimonio dev'essere utilizzato:

- L'iniziativa sull'oro propone di trasferire le riserve monetarie eccedentarie, o i loro redditi, al Fondo di compensazione dell'AVS. I particolari andrebbero disciplinati nella legge.
- La proposta del Consiglio federale e del Parlamento (controprogetto) prevede di mantenere intatto per 30 anni il valore del patrimonio costituito dalle 1300 tonnellate d'oro eccedentarie. Soltanto gli interessi verrebbero distribuiti, nella misura di un terzo ciascuno, all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione Svizzera solidale.

Nei Paesi europei i mercati dell'energia elettrica vengono liberalizzati: i consumatori ricevono la corrente elettrica non più da monopoli, bensì possono scegliere l'offerta più conveniente tra i diversi fornitori concorrenti. Di queste nuove regole del gioco europee profittano già oggi le grosse aziende svizzere, non però l'artigianato e le economie domestiche. La legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE) e la relativa ordinanza tengono conto di questa evoluzione. Fanno in modo che vi sia un mercato controllato che profitti anche al piccolo consumatore e impedisca gli abusi. Garantiscono un approvvigionamento sicuro a prezzi equi, proteggono le regioni periferiche e incentivano le energie indigene rinnovabili.

Spiegazioni 4–9
Testo
in votazione 10–11

Spiegazioni 12–17
Testo
in votazione 18–31

Primo oggetto

«Iniziativa sull'oro» e articolo costituzionale «L'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione»

1

■ **La prima domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

Iniziativa popolare: Volete accettare l'iniziativa popolare «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)»?

■ **La seconda domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

Controprogetto: Volete accettare il controprogetto dell'Assemblea federale «L'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione»?

■ **La domanda sussidiaria che figura sulla scheda è la seguente:**

Domanda sussidiaria: Nel caso in cui popolo e Cantoni accettino sia l'iniziativa popolare «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)» sia il controprogetto «L'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione», deve entrare in vigore l'iniziativa popolare oppure il controprogetto?

Il Parlamento ha respinto l'iniziativa e approvato il controprogetto, il Consiglio nazionale con 141 voti contro 41, il Consiglio degli Stati con 33 voti contro 5.

L'essenziale in breve

■ Mezzi della Banca nazionale non più utilizzati

La Banca nazionale svizzera possiede 1300 tonnellate di riserve auree di cui non ha più bisogno per la sua politica monetaria. Questo patrimonio appartenente al popolo, del valore di 20 miliardi di franchi circa, potrà così essere utilizzato per altri scopi d'interesse pubblico. Siamo invitati a scegliere tra due proposte: un'iniziativa popolare e un articolo costituzionale elaborato dal Consiglio federale e dal Parlamento.

■ Che cosa vuole l'iniziativa?

L'iniziativa popolare «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)» è stata lanciata nel 2000 dall'Unione democratica di centro (UDC). Essa chiede che tutte le riserve monetarie non più utilizzate siano trasferite in maniera generalizzata, esse stesse o i loro redditi, al Fondo di compensazione dell'AVS. I particolari andrebbero disciplinati nella legge.

■ «L'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione»

Consiglio federale e Parlamento hanno dal canto loro elaborato un articolo costituzionale «L'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione». Essi propongono di trasferire a un Fondo il ricavato della vendita delle 1300 tonnellate d'oro e mantenerne il valore reale nell'interesse delle generazioni future. Soltanto gli interessi, stimabili tra i 500 e i 750 milioni di franchi all'anno,

verrebbero distribuiti per un periodo di 30 anni all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione Svizzera solidale, nella misura di un terzo ciascuno.

■ Considerazioni di Consiglio federale e Parlamento

Consiglio federale e Parlamento danno la preferenza alla seconda variante. Essi respingono l'Iniziativa sull'oro poiché prevede un'utilizzazione definitiva dei mezzi per un unico scopo. Contrariamente a questa soluzione unilaterale, la proposta del Consiglio federale e del Parlamento, «L'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione», considera in modo sostenibile ed equilibrato diverse esigenze del Paese. Tiene conto di tutte le fasce d'età, considera l'AVS, ingloba anche le rivendicazioni legittime dei Cantoni e consente di istituire la Fondazione Svizzera solidale.

Due proposte con finalità diverse

■ Che cosa vuole l'iniziativa?

- Le attuali riserve auree eccedentarie devono essere devolute a un solo scopo, ossia al finanziamento del Fondo di compensazione dell'AVS.
- Al medesimo scopo vanno destinate anche le future riserve monetarie eccedentarie.
- Una legge stabilirà se per finanziare l'AVS sarà utilizzata la sostanza patrimoniale o se si attingerà soltanto agli interessi.
- La normativa non è limitata nel tempo.

■ Che cosa apporta la proposta «L'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione» (controprogetto)?

- La proposta governativa e parlamentare si limita alle 1300 tonnellate d'oro attualmente disponibili.
- Essa garantisce che il patrimonio aureo venga mantenuto al suo valore reale.
- Gli interessi vanno a beneficio dell'AVS, dei Cantoni e della Fondazione Svizzera solidale, in ragione di un terzo ciascuno.
- La normativa è limitata a un periodo di 30 anni, di modo che la prossima generazione potrà decidere nuovamente in merito all'utilizzazione di questo patrimonio.

■ La Fondazione Svizzera solidale

Il controprogetto intende destinare alle persone nel bisogno un terzo degli interessi prodotti dal patrimonio aureo. A tale scopo occorre istituire la Fondazione Svizzera solidale, i cui mezzi verrebbero impiegati, in pari misura, in Svizzera e all'estero. Questa fondazione svizzera promuoverà mediante contributi finanziari progetti selezionati. In tale contesto, punterà sulle misure d'autosoccorso e di organizzazioni partner e sosterrà l'iniziativa individuale. Solidarietà e senso civico, valori importanti per il nostro Paese, saranno rafforzati con la Fondazione. Sarà inoltre tenuto conto in modo particolare delle esigenze delle generazioni future. La Fondazione perpetuerà la tradizione umanitaria alla quale il nostro Paese guarda, a ragione, con fierezza. La legge sulla Fondazione* è già stata approvata dal Parlamento. Essa esclude i pagamenti a titolo di risarcimento.

* Il testo di legge può essere ordinato presso: Ente di coordinamento del progetto «Riserve d'oro/Fondazione Svizzera solidale», Bundesgasse 3, 3003 Berna; può essere consultato anche sul sito www.suisse-solidaire.admin.ch.



Argomenti del Comitato d'iniziativa

«È un patrimonio che appartiene al popolo:

Le riserve d'oro della Banca nazionale svizzera che non servono più a scopi di politica monetaria appartengono al popolo. L'iniziativa sull'oro per il Fondo AVS vuole che questo patrimonio venga restituito al popolo. L'AVS è lo strumento più indicato per operare tale restituzione. L'iniziativa garantisce nel contempo una gestione responsabile di questo intero patrimonio.

L'iniziativa sull'oro per il Fondo AVS evita imposte supplementari:

A causa dei grossi disavanzi dell'AVS, già nel 1999 l'imposta sul valore aggiunto ha dovuto essere aumentata dell'1 per cento. In seguito all'11^a revisione è da prevedersi un ulteriore aumento per il 2008. Con l'iniziativa sull'oro per il Fondo AVS le rendite AVS saranno garantite perlomeno fino al 2012 senza ulteriori punti percentuali sui salari e soprattutto senza percentuali supplementari dell'imposta sul valore aggiunto.

L'iniziativa sull'oro per il Fondo AVS contribuisce a garantire l'AVS:

Per la maggioranza della popolazione la rendita AVS serve a garantire l'esistenza vitale dopo il pensionamento. Tuttavia, il finanziamento dell'AVS è tutt'altro che garantito. Con l'iniziativa sull'oro per il Fondo AVS forniamo un significativo contributo al fine di preservare la nostra assicurazione sociale più importante. L'iniziativa ci dà inoltre il tempo necessario, mantenendo le medesime prestazioni AVS, per garantire il finanziamento a lungo termine dell'AVS mediante misure adeguate.

Tutti ne traggono profitto!

Dall'iniziativa sull'oro per il Fondo AVS traggono profitto anziani e giovani, l'economia e l'artigianato: minori imposte e contributi all'assicurazione sociale impediscono la crescita della quota statale e fiscale, e servono così alla piazza economica svizzera. Inoltre, grazie a una minore imposta sul valore aggiunto si rafforza il potere d'acquisto della popolazione. Così, a ogni persona del nostro Paese rimane più denaro per vivere.»

Parere del Consiglio federale

1 La Svizzera ha l'occasione di utilizzare per nuovi scopi una parte delle riserve d'oro della Banca nazionale. I cittadini possono scegliere tra due varianti, un'iniziativa popolare e un controprogetto. Il Consiglio federale respinge la cosiddetta «Iniziativa sull'oro» perché la ritiene unilaterale e rischiosa. Esso sostiene il controprogetto «L'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione», che prevede una soluzione durevole, equilibrata e giusta. L'iniziativa va respinta e il controprogetto approvato soprattutto per i seguenti motivi:

■ **Mantenere il patrimonio – utilizzare gli interessi**

L'iniziativa permette che il patrimonio aureo venga consumato. Per contro, la proposta governativa e parlamentare stabilisce nella Costituzione che il valore reale di tale patrimonio dev'essere mantenuto quale riserva. È come se il patrimonio aureo venisse depositato su un libretto di risparmio intestato al popolo. Soltanto gli interessi verranno utilizzati. L'eredità lasciataci dai nostri avi sarà consegnata alla prossima generazione, che fra 30 anni potrà nuovamente deciderne l'utilizzo.

■ **Rispettare le esigenze della generazione più anziana**

Garantire l'AVS a lungo termine sta a cuore a tutti. Anche se il patrimonio aureo non è

in grado di assicurare da solo il finanziamento a lunga scadenza, va pur detto che sia l'iniziativa sia il controprogetto forniscono un contributo ragionevole al riguardo. La proposta del Consiglio federale e del Parlamento ha il vantaggio di rispettare tanto le esigenze della generazione più anziana quanto le rivendicazioni e gli interessi giustificati di altri gruppi della popolazione. Secondo il Consiglio federale, questa distribuzione è più corretta e più giusta. Si prevede che nel prossimo decennio il finanziamento dell'AVS sarà assicurato mediante un aumento graduale, di 1,5 punti percentuali, dell'imposta sul valore aggiunto. Differire questo aumento, come chiede il Comitato d'iniziativa, potrebbe significare consumare nel giro di pochi anni il patrimonio aureo. Non appena quest'ultimo sarebbe estinto, per assicurare l'AVS occorrerebbe aumentare considerevolmente e d'un sol colpo l'imposta sul valore aggiunto.

■ **Far beneficiare anche i Cantoni**

Diversamente dall'iniziativa, la proposta governativa e parlamentare ingloba i Cantoni in prima persona. Anch'essi riceveranno un terzo degli interessi. I Cantoni hanno un diritto costituzionale a due terzi degli utili della Banca nazionale. Pertanto spetta loro anche una parte del patrimonio aureo, della quale potranno disporre liberamente. Essi decideranno autonomamente se destinare questi mezzi alla riduzione del debito pubblico, alla formazione professionale, alla sicurezza o ad altre

finalità. I Cantoni appoggiano la proposta del Consiglio federale e del Parlamento. La Conferenza dei governi cantonali (CdC) la sostiene espressamente.

■ **Costruire assieme il futuro**

Con il rimanente terzo degli interessi, la Confederazione istituirà una fondazione che aiuterà le persone nel bisogno. La fondazione fornirà un contributo alla lotta contro la povertà e la violenza. In tal modo essa perpetuerà anche i valori di una Svizzera solidale, al suo interno e nei confronti dell'estero, e che resterà fedele alla sua tradizione umanitaria. Nel passato, solidarietà e civismo, responsabilità e intraprendenza hanno favorito la coesione della Svizzera, rafforzandone l'immagine. Istituendo la Fondazione Svizzera solidale, investiremo nel futuro. È solo accettando il controprogetto che la legge sulla Fondazione, già approvata dal Parlamento, potrà entrare in vigore.

■ **Rischio per l'indipendenza della Banca nazionale**

A differenza del controprogetto, l'Iniziativa sull'oro non quantifica le riserve monetarie eccedentarie che andrebbero trasferite dalla Banca nazionale al Fondo AVS. Essa delega al legislatore il compito di disciplinare i particolari. L'accettazione dell'iniziativa implicherebbe pertanto il rischio che, in merito alla questione politicamente controversa dell'ammontare necessario delle riserve monetarie, la Banca nazionale non potrebbe più decidere da sola. Eppure questo è un presupposto per una politica monetaria stabile. L'Iniziativa sull'oro accetta quindi la messa a rischio dell'indipendenza della Banca nazionale.

■ **Un doppio «no» non costituisce una soluzione**

Se né l'Iniziativa sull'oro né il controprogetto saranno approvati, il patrimonio aureo non potrà essere utilizzato per nuovi scopi. Secondo il Consiglio federale,

qualsiasi nuova destinazione di tale patrimonio presuppone infatti una nuova base costituzionale o legislativa. Così, il dibattito politico ripartirebbe dall'inizio. Dopo lunghe discussioni politiche, oggi possiamo scegliere fra due proposte. È venuta l'ora di prendere una decisione. Il Consiglio federale ritiene che la preferenza vada accordata al controprogetto. Esso rappresenta infatti una soluzione convincente, giusta e in linea con la migliore tradizione svizzera.

■ **Ricapitolando:**

L'iniziativa:

- utilizza il patrimonio aureo per un solo scopo;
- non garantisce il mantenimento del patrimonio aureo;
- mette a rischio l'indipendenza della Banca nazionale;
- non rispetta le giustificate rivendicazioni dei Cantoni.

Il controprogetto:

- assicura il mantenimento del valore reale del patrimonio aureo;
- distribuisce gli interessi in modo giusto ed equilibrato: AVS, Cantoni e Fondazione ne ricevono un terzo ciascuno;
- consente alla prossima generazione di decidere nuovamente in merito all'utilizzazione del patrimonio aureo;
- istituisce un'opera umanitaria, la Fondazione Svizzera solidale, che presta aiuto in modo efficace sia in Svizzera sia all'estero.

Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'Iniziativa sull'oro, di accettare il controprogetto «L'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione» e, riguardo alla domanda sussidiaria, di inserire una croce nella casella relativa al controprogetto.

Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)» e il controprogetto «L'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione»

del 22 marzo 2002

1



L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2000²;

esaminata l'iniziativa popolare «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)», depositata il 30 ottobre 2000³;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001⁴,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 30 ottobre 2000 «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 99 cpv. 3a (nuovo)

^{3a} Le riserve monetarie della Banca nazionale che non servono più a scopi di politica monetaria sono trasferite, esse stesse o i loro redditi, al Fondo di compensazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti. La legislazione federale disciplina i particolari.

Art. 2

Contemporaneamente all'iniziativa è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni un controprogetto dell'Assemblea federale «L'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione»

L'Assemblea federale propone di modificare come segue le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999:

¹ RS 101

² FF 2000 3455

³ FF 2000 5912

⁴ FF 2001 1221

Art. 197 n. 2 (nuovo)

2. Disposizione transitoria dell'art. 99 (politica monetaria)

¹ Il ricavo della vendita di 1300 tonnellate di oro della Banca nazionale svizzera è trasferito a un fondo giuridicamente indipendente, costituito dal Consiglio federale per via di ordinanza.

² Il capitale del fondo deve essere mantenuto al suo valore reale. I versamenti sono effettuati per 30 anni nella misura di un terzo ciascuno all'AVS, ai Cantoni e a una fondazione istituita mediante legge. Lo scopo della fondazione è di adempiere compiti umanitari e preparare le nuove generazioni ad affrontare e padroneggiare consapevolmente le sfide del futuro.

³ Nella misura in cui il popolo e i Cantoni non decidano di mantenere o di modificare il fondo, il suo capitale spetta in ragione di un terzo ciascuno all'AVS, ai Cantoni e alla Confederazione.

⁴ I Cantoni si ripartiscono la loro parte dei redditi e del capitale del fondo secondo le stesse disposizioni legali che disciplinano la loro parte all'utile netto della Banca nazionale svizzera (art. 99 cpv. 4).

Art. 3

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.

Secondo oggetto

Legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE)

2

■ La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la legge del 15 dicembre 2000 sul mercato dell'energia elettrica (LMEE)?

Il Consiglio nazionale ha approvato la legge con 160 voti contro 24; il Consiglio degli Stati con 36 voti contro 2.

■ Una legge è necessaria

Oggi dell'approvvigionamento di corrente elettrica in Svizzera si occupano distributori locali che ne detengono il monopolio. Ma dietro le quinte è in corso un grosso cambiamento: sulla scia dell'apertura del mercato a livello europeo, i grossi clienti traggono già oggi profitto da prezzi più bassi, che possono negoziare con il fornitore di loro scelta. I piccoli consumatori e in particolare l'artigianato rimangono vincolati all'attuale monopolio e vengono penalizzati. La LMEE crea i presupposti per un mercato dell'elettricità di stampo concorrenziale e contempla allo stesso tempo prescrizioni per un approvvigionamento di elettricità affidabile e accessibile in ogni regione del Paese.

■ Che cosa apporta la LMEE?

Gli obiettivi principali della legge sono:

- I consumatori possono scegliere e anche cambiare liberamente fornitore per acquistare ad esempio corrente elettrica o corrente ecologica più conveniente.
- La legge obbliga i fornitori di corrente elettrica ad approvvigionare a sufficienza i loro clienti e i proprietari delle reti a gestire i loro impianti in maniera sicura e affidabile e in modo da coprire l'intero territorio nazionale.
- I controlli statali fanno sì che i prezzi della rete (retribuzione per il transito di corrente elettrica) vengano fissati secondo criteri uniformi e non vengano aumentati per un periodo di sei anni.

Vengono impediti prezzi o differenze di prezzo ingiustificatamente elevati.

- Il termine di adeguamento di sei anni consente alle imprese del settore di pianificare gli investimenti su fondamenti chiari. Vengono incentivate le energie indigene rinnovabili (acqua, vento, sole, biomassa)

■ Perché il referendum?

L'Unione sindacale svizzera ha chiesto il referendum contro la LMEE. Tra l'altro, essa sostiene che la legge condurrebbe a un aumento dei prezzi e a interruzioni di corrente elettrica, metterebbe a rischio il servizio pubblico, l'ambiente e la sicurezza degli impianti e costerebbe posti di lavoro.

■ Parere del Consiglio federale e del Parlamento


La legge e l'ordinanza d'esecuzione istituiscono regole del gioco eque per un approvvigionamento di corrente elettrica sicuro e conveniente: nell'interesse dei consumatori vengono fissate regole chiare per il mercato e la concorrenza. Linee direttrici dello Stato esistono però anche là dove sono in gioco il servizio pubblico, la sicurezza dell'approvvigionamento, l'economia, l'ambiente e i posti di lavoro nel settore dell'elettricità. Un NO non potrebbe impedire la liberalizzazione, ma lascerebbe in balia del libero mercato l'approvvigionamento di corrente elettrica, così importante per la popolazione e l'economia. In questo modo verrebbero penalizzate le piccole e medie imprese, i piccoli consumatori e le regioni periferiche.

Che cosa apportano la LMEE e l'ordinanza?

La legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE) è una legge quadro. Al fine di garantire la trasparenza il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza sulla LMEE già prima della votazione popolare*. La legge e l'ordinanza prevedono:

- **Condizioni chiare per l'apertura del mercato:** i gestori devono mettere a disposizione la loro rete a condizioni uguali ed eque per tutti. I fornitori devono indicare come è stata prodotta e da dove proviene la corrente elettrica. La nuova normativa verrà introdotta gradualmente. Sei anni dopo l'entrata in vigore della LMEE vi sarà in tutto il Paese un diritto illimitato al transito di corrente elettrica.
- **Formazione dei prezzi trasparente:** i prezzi della rete devono coprire i costi e consentire un adeguato utile d'esercizio; sono vietati gli utili da monopolio. Il calcolo dei costi è allestito in maniera uniforme e trasparente. I Cantoni fanno in modo che vengano soppresse eccessive differenze regionali dei prezzi della rete. Il Sorvegliante dei prezzi e la nuova Commissione di arbitrato intervengono in caso di abusi.
- **Gestione della rete affidabile ed economica:** la Società dei gestori di rete responsabile della trasmissione di corrente elettrica a livello nazionale dev'essere in mani svizzere. Essa garantisce una gestione sicura, affidabile, efficiente ed economica.
- **Sicurezza dell'approvvigionamento:** i fornitori devono mettere a disposizione delle aziende d'approvvigionamento riserve sufficienti e i gestori della rete devono mantenere in buono stato i loro impianti. In caso contrario, la Confederazione può intervenire. Nel loro comprensorio i gestori della rete devono allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori. I Cantoni possono emanare mandati di prestazioni e prescrizioni in merito.
- **Energie rinnovabili:** per i piccoli impianti che producono energie rinnovabili il transito è esente da tassa per un periodo di dieci anni. Già dall'entrata in vigore della legge, le economie domestiche possono acquistare direttamente corrente elettrica da simili impianti. In caso di difficoltà finanziarie relative all'apertura del mercato, le centrali idroelettriche possono ottenere mutui della Confederazione per un periodo di dieci anni.

Che significa apertura del mercato?



Oggi i consumatori devono acquistare la corrente elettrica dal gestore della rete. Con la nuova legge potranno scegliere liberamente il proprio fornitore (ad es. azienda elettrica, commerciante di energia elettrica) e stipulare direttamente con esso contratti di fornitura.

* L'ordinanza può essere ottenuta con il numero di ordinazione 805.007 e presso: UFCL/distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna, fax 031 3255058. Si trova anche in Internet al sito www.elektrizitaetsmarkt.ch.



Argomenti del Comitato di referendum:

15

«No a un aumento dei prezzi della corrente elettrica, niente cortocircuito nell'approvvigionamento di corrente elettrica

Il nostro Paese ha uno degli approvvigionamenti di corrente elettrica migliori e soprattutto più convenienti al mondo. Oltre la metà della corrente elettrica svizzera viene inoltre prodotta mediante forza idrica rinnovabile. Le interruzioni di corrente elettrica sono molto rare in Svizzera.

Con la legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE) i gruppi industriali della corrente elettrica e le grandi imprese vogliono, per mere questioni di profitto, mettere in gioco questo sistema collaudato.

Per le economie domestiche e l'artigianato la LMEE porta tuttavia solamente svantaggi:

- **Aumenta il prezzo della corrente elettrica:** Dappertutto all'estero, con la liberalizzazione del mercato della corrente elettrica i prezzi per le piccole economie domestiche prima o poi sono aumentati. Le esperienze estere mostrano che ad esempio i piccoli abbonati devono prevedere aumenti di prezzi dal 20 al 30 per cento.
- **Aumentano le interruzioni di corrente elettrica:** I gruppi industriali della corrente elettrica possono ridurre l'offerta a loro piacimento. Questo causa non soltanto prezzi più elevati (e un maggiore utile), bensì anche più interruzioni di corrente elettrica nel caso di un improvviso aumento del fabbisogno (ad esempio a causa di un inverno particolarmente freddo).
- **Scompare la chiarezza dei prezzi:** Secondo una previsione contenuta nella LMEE, il prezzo della corrente elettrica sarà affidato al mercato e quindi alla speculazione. Il prezzo oscillerà perciò in maniera ancora più forte che non per l'olio combustibile o per la benzina: ogni settimana dunque un altro prezzo della corrente elettrica.
- **Libero imbarazzo della scelta:** La LMEE obbliga i consumatori a scegliere liberamente la loro azienda elettrica. I gruppi industriali della corrente elettrica lanceranno perciò costose campagne pubblicitarie, provocando un ulteriore rincaro della corrente elettrica. Inoltre introdurranno complicati modelli di tariffe, facendo perdere così completamente la visione d'insieme. Gli acquirenti di corrente elettrica si vedranno quasi costretti a cambiare costantemente di azienda elettrica (come per le casse malati).
- **Scompare il servizio pubblico:** Oggi gli elettori hanno un diritto di decisione democratico riguardo alle modalità di approvvigionamento di corrente elettrica e riguardo alle prestazioni ch'esso deve fornire. Con la LMEE (e le conseguenti privatizzazioni) si abolisce il servizio pubblico nell'approvvigionamento di corrente elettrica e il popolo non ha più nulla da dire.
- **L'ambiente subisce danni:** La LMEE premia tutti coloro che sperperano elettricità. Infatti, più corrente elettrica consuma una persona, più conveniente diventa per lei il kWh. Un incentivo quindi a sprecare la corrente elettrica e non a risparmiarla, come sarebbe invece ecologicamente sensato.
- **Vanno persi posti di lavoro:** L'introduzione della LMEE costa 6000 posti di lavoro e mette a rischio la sicurezza degli impianti.

Per queste e per altre ragioni (vedi anche www.sgb.ch e www.emg-nein-danke.ch) consumatori, inquilini, lavoratori, ma anche persone ecologicamente consapevoli, combattono la LMEE. Chiedono agli elettori di votare NO il 22 settembre.»

Parere del Consiglio federale

In Svizzera la liberalizzazione del mercato della corrente elettrica è già in pieno corso; mancano tuttavia regole chiare in tal senso. L'elettricità è troppo importante per la popolazione e l'economia per poterla semplicemente affidare al libero gioco del mercato. Senza linee direttrici statali vi è il rischio di una liberalizzazione unilaterale incontrollata che penalizza le piccole e medie imprese (PMI), le economie domestiche e le regioni periferiche. La legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE) e la relativa ordinanza costituiscono il presupposto affinché l'approvvigionamento rimanga sicuro, rispettoso dell'ambiente e finanziariamente accessibile e il mercato venga disciplinato dallo Stato. Il Consiglio federale le sostiene, in particolare per i seguenti motivi:

2

■ Libera scelta, trasparenza e prezzi equi

Oggi è praticamente impossibile un raffronto dei prezzi delle varie aziende elettriche. Per lo più è anche poco chiaro se la corrente elettrica proviene da una centrale nucleare o da un impianto a energia solare. La legge e l'ordinanza creano qui trasparenza. Così i consumatori non solo possono affrontare i prezzi, bensì scegliere anche

il tipo di corrente elettrica. La LMEE fa in modo che i prezzi della corrente siano convenienti evitando costi inutili. Anche in futuro non vi sarà però un'assoluta garanzia dei prezzi. I prezzi non potranno comunque venire aumentati abusivamente o addirittura manipolati: una nuova Commissione di arbitrato, il Sorvegliante dei prezzi e la Commissione della concorrenza collaborano strettamente nel controllo del mercato della corrente elettrica. La Commissione della concorrenza impedisce inoltre intese illecite sui prezzi.

■ L'approvvigionamento di corrente elettrica rimane sicuro

I cittadini devono avere la certezza che, sotto le leggi di mercato, l'approvvigionamento di corrente elettrica continuerà a funzionare bene come oggi. Questa garanzia è data dalla LMEE e dalla sua ordinanza, che impediscono perturbazioni dell'approvvigionamento come è capitato invece in California. Così, gli operatori del mercato dell'energia elettrica devono mettere a disposizione riserve, mantenere in buono stato le reti elettriche e se necessario svilupparle. Nel caso di un'incombente penuria la Confederazione può intervenire in maniera rapida ed efficace.

■ La coesione viene rafforzata

La LMEE fa sì che le regioni periferiche non vengano «sganciate» dalla rete e che vengano eliminate grandi differenze di prezzi. La spina dorsale dell'approvvigionamento, la rete di trasmissione, viene controllata dalla Confederazione e gestita da una Società svizzera dei gestori di rete. Tutte

queste nuove regole rafforzano l'approvvigionamento di base e la coesione del Paese. La LMEE non contiene per contro alcuna prescrizione riguardo alla privatizzazione: le aziende elettriche rimangono pubbliche se così vorranno gli elettori di Cantoni e Comuni.

■ **L'energia indigena viene incentivata**

L'apertura del mercato, già in corso, mette sotto pressione l'energia idrica. La LMEE inverte qui completamente la rotta. Incentiva l'energia idrica e le altre energie indigene rinnovabili (ad es. sole, legno, calore geotermico). Tra l'altro, la corrente ecologica verrà fatta transitare gratuitamente attraverso la rete per un periodo di dieci anni. La Confederazione può concedere mutui alle centrali idroelettriche che nonostante l'apertura del mercato incontrano difficoltà. Poiché questi impianti di produzione si situano per lo più fuori dei grossi centri economici, sono importanti le misure di incentivazione per le regioni periferiche.

■ **Le piccole e medie imprese ne profittano**

La nuova legge rafforza la piazza economica svizzera poiché le imprese possono trarre profitto dall'apertura del mercato. Raffronti di prezzi a livello internazionale mostrano infatti che oggi sono soprattutto le piccole e medie imprese (PMI), che rappresentano l'80 per cento dei posti di lavoro, a pagare prezzi della corrente elettrica eccessivi. Grazie alla nuova legge i fornitori locali potranno rifornirsi subito sul libero mercato e dovranno far beneficiare i loro clienti dei vantaggi di prezzo. Dopo sei anni subentrerà la libera scelta del fornitore.

■ **La via svizzera**

Importante è l'apertura graduale del mercato, che avviene più lentamente che all'estero. Una procedura prudente ha ad esempio già consentito una trasformazione socialmente sostenibile nel settore delle telecomunicazioni. Oltre a ciò, nel caso di riorganizzazioni, gli operatori del mercato del-

l'energia elettrica devono organizzare corsi di riqualificazione e di formazione continua **17** per il personale. La categoria ha ora sei anni di tempo per adeguarsi al nuovo ordinamento e produrre in maniera più efficiente. In contropartita ottiene libero accesso al mercato internazionale. Così la Svizzera può continuare a fungere da piattaforma e da importante attore nelle operazioni d'esportazione di corrente elettrica. In questo modo ogni anno confluisce nel nostro Paese pur sempre mezzo miliardo di franchi.

■ **Vasto consenso**

L'intera legislazione relativa al mercato della corrente elettrica è il risultato di intense discussioni. Particolarmente controversa è stata l'ordinanza d'esecuzione. Dopo lunghe trattative, associazioni dei consumatori e associazioni ambientaliste, operatori del mercato dell'energia elettrica, Cantoni e partiti borghesi hanno raggiunto un'intesa per una soluzione su misura. Il Consiglio federale ha quindi emanato l'ordinanza. Grazie a questa procedura inusuale gli elettori possono ora decidere in piena trasparenza.

■ **Senza la LMEE liberalizzazione del mercato incontrollata?**

Un NO alla LMEE non può arrestare l'apertura del mercato dell'energia elettrica; ci sarebbe piuttosto da attendersi una prosecuzione di una liberalizzazione incontrollata. Essa penalizzerebbe ancora di più le piccole e medie imprese, i piccoli consumatori e le regioni periferiche. Verrebbe altresì messa a rischio la nostra forte posizione quale piattaforma per la corrente elettrica e Paese esportatore. La Svizzera perderebbe l'occasione di introdurre regole del gioco chiare ed eque in un settore di vitale importanza.

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE).

Testo in votazione

Legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE)

del 15 dicembre 2000



L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 76 capoversi 1 e 2, 89, 90, 91 capoverso 1 e 97 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 1999²,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ La presente legge ha lo scopo di istituire le condizioni necessarie per instaurare un mercato dell'energia elettrica basato sulla concorrenza.

² Stabilisce inoltre le condizioni quadro per:

- a. garantire un approvvigionamento in energia elettrica affidabile e finanziariamente accessibile in tutto il Paese;
- b. preservare e rafforzare la concorrenzialità del mercato svizzero dell'energia elettrica a livello internazionale.



Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica alle reti elettriche che funzionano con una corrente alternata di 50 Hz.

² La rete elettrica delle ferrovie (a corrente alternata o continua di 16,7 Hz) e i relativi impianti possono essere utilizzati per rifornire i consumatori finali o le aziende di approvvigionamento, come pure per il commercio di energia elettrica, pur rimanendo prioritarie le esigenze della gestione ferroviaria. In questo caso, si applicano le disposizioni della presente legge.

¹ RS 101

² FF 1999 6311

Art. 3 Collaborazione con l'economia e le altre organizzazioni interessate

¹ La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni collaborano con le organizzazioni interessate, in particolare quelle economiche, per l'esecuzione della presente legge.

² Esaminano i provvedimenti volontari di tali organizzazioni prima di emanare prescrizioni d'esecuzione. Per quanto possibile e necessario, riprendono totalmente o parzialmente i relativi accordi nel diritto d'esecuzione.

Art. 4 Definizioni

Nella presente legge s'intendono per:

- a. *aziende d'approvvigionamento di energia elettrica*: aziende elettriche di diritto privato o pubblico che non operano esclusivamente nei settori produzione o trasmissione;
- b. *produttori di energia elettrica*: persone fisiche o giuridiche che producono energia elettrica e che non posseggono linee di trasmissione e reti di distribuzione proprie;
- c. *consumatori finali*: persone fisiche o giuridiche che acquistano energia elettrica per uso proprio;
- d. *aziende che commerciano energia elettrica*: persone fisiche o giuridiche che comprano o vendono energia elettrica, ma che non la producono, trasmettono o distribuiscono;
- e. *clienti vincolati*: consumatori finali che non hanno diritto al transito di energia elettrica;
- f. *rete elettrica*: impianto comprendente una serie di linee e gli impianti accessori necessari ai fini della trasmissione e della distribuzione di energia elettrica;
- g. *rete di trasmissione*: rete elettrica ad alta tensione per la trasmissione di energia elettrica su lunghe distanze;
- h. *rete di distribuzione*: rete elettrica a media o bassa tensione avente quale scopo la fornitura di energia elettrica a consumatori finali o ad aziende d'approvvigionamento di energia elettrica;
- i. *gestori della rete*: aziende di diritto privato o pubblico che forniscono prestazioni di servizio relative alla rete (art. 10 cpv. 1) per la gestione della rete elettrica;
- j. *energie rinnovabili*: forza idrica, energia solare, geotermia, calore ambientale, energia eolica e biomassa.

Capitolo 2: Obbligo di garantire il transito di energia elettrica, retribuzione e contabilità

Art. 5 Obbligo di garantire il transito di energia elettrica

¹ Chi gestisce una rete elettrica è tenuto a garantire il transito di energia elettrica in modo non discriminatorio per:

- a. i consumatori finali;
- b. i produttori di energia elettrica;
- c. le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica;
- d. le aziende che commerciano in energia elettrica.

² Nella rete di trasmissione, l'obbligo di garantire il transito di energia elettrica non sussiste se il gestore della rete fornisce la prova che tale obbligo comprometterebbe la gestione della rete e la sicurezza di approvvigionamento all'interno del Paese.

³ Nella rete di distribuzione, l'obbligo di garantire il transito di energia elettrica non sussiste se il gestore della rete fornisce la prova che, dopo aver rifornito i propri clienti, non è rimasta capacità residua.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i particolari. Stabilisce segnatamente i criteri per determinare quando un transito di energia elettrica può essere considerato non discriminatorio.

Art. 6 Retribuzione per il transito di energia elettrica

¹ La retribuzione per il transito di energia elettrica si basa sui costi ritenuti necessari per la gestione efficiente di una rete e sull'ottenimento di un utile adeguato. Sono intesi in particolare i costi per la regolazione della rete, la tenuta della tensione, le perdite durante la trasmissione, la gestione delle riserve, la manutenzione, i diritti di transito, il rinnovo e il potenziamento, come pure per l'adeguato pagamento degli interessi e dell'ammortamento relativi al capitale impiegato.

² La creazione di una rendita di monopolio non è ammessa.

³ Il Consiglio federale emana i principi per un calcolo della retribuzione trasparente e corrispondente ai costi reali. A tal riguardo, occorre tenere debitamente conto dell'immissione di energia ai livelli di tensione inferiori.

⁴ Per il transito di energia elettrica, sullo stesso livello di tensione nella rete di un gestore devono essere applicati gli stessi prezzi. Nel caso di fusioni tra società di gestori di reti, è fissato un termine di transizione di cinque anni a partire dalla data della fusione.

⁵ I Cantoni adottano le misure adeguate per armonizzare differenze sproporzionate tra le retribuzioni per il transito di energia elettrica sul loro territorio. Qualora tali misure non siano sufficienti per l'armonizzazione, il Consiglio federale ordina l'istituzione di società sovraregionali dei gestori di rete o adotta sussidiariamente altre misure adeguate. Può in particolare anche ordinare l'istituzione di un fondo di compensazione al quale tutte le società di gestori di reti siano obbligate a partecipare. L'efficienza del transito deve essere garantita.

⁶ I gestori di reti elettriche concordano uno schema uniforme e trasparente per il calcolo dei costi che tenga conto dei principi del presente articolo. Se non è stato raggiunto un accordo o se quest'ultimo non corrisponde ai principi del presente articolo, il Consiglio federale può emanare disposizioni in merito.

Art. 7 Contabilità e formazione professionale

¹ Le aziende che operano nei settori della produzione, trasmissione o distribuzione tengono nella loro contabilità conti separati per ognuno di questi settori, come pure per eventuali ulteriori attività. Nei conti annuali figurano bilanci e conti economici separati; i conti annuali relativi ai trasporti o alla distribuzione sono pubblicati.

² Le aziende di cui al capoverso 1 concordano un regolamento concernente la contabilità come pure il contenuto e la forma dei conti annuali in considerazione delle norme e delle raccomandazioni internazionali di organizzazioni specializzate riconosciute. All'occorrenza, il Dipartimento competente³ può emanare disposizioni in merito.

³ Per agevolare la ristrutturazione e per garantire durevolmente la qualità delle prestazioni il Consiglio federale può obbligare le aziende di cui al capoverso 1 ad adottare misure di riconversione e di formazione professionale di base (offerta di posti di tirocinio).

Capitolo 3: Gestione della rete

Art. 8 Società svizzera dei gestori di rete

¹ La rete di trasmissione esistente su tutto il territorio svizzero è gestita da una società nazionale di diritto privato (Società svizzera dei gestori di reti).

² Il Consiglio federale può accordare alla Società svizzera dei gestori di reti il diritto di espropriazione.

³ La società non è autorizzata a svolgere attività nei settori della produzione e distribuzione di energia elettrica né a detenere partecipazioni in aziende che producono o distribuiscono energia elettrica. Si limita esclusivamente al suo compito di gestione della rete di trasmissione. Sono ammessi l'acquisto e la vendita di energia elettrica per motivi legati alla gestione, in particolare ai fini della regolazione della rete.

³ Attualmente il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

⁴ Il Consiglio federale può stabilire una proporzione di energia elettrica prodotta con energie rinnovabili che la società deve impiegare per la gestione della rete di trasmissione in ottemperanza ai compiti di cui all'articolo 10.

Art. 9 Organizzazione della Società svizzera dei gestori di reti

¹ La Società svizzera dei gestori di reti dev'essere organizzata come una società anonima con sede in Svizzera.

² Gli statuti devono prevedere, sia per la Confederazione sia per i Cantoni, il diritto di delegare ciascuno un rappresentante nel consiglio d'amministrazione.

³ Oltre la metà delle azioni devono essere emesse quali azioni nominative vincolate.

⁴ La società deve garantire un pacchetto maggioritario svizzero.

⁵ Gli statuti e le relative modifiche devono essere approvati dal Consiglio federale.

Art. 10 Compiti dei gestori di reti

¹ I gestori di reti elettriche sono tenuti in particolare a:

- a. garantire una rete sicura, affidabile, efficiente ed economica;
- b. garantire il transito di energia elettrica e la regolazione della rete in considerazione dello scambio con altre reti interconnesse;
- c. mettere a disposizione e a impiegare la necessaria riserva energetica e le capacità di incanalamento delle riserve;
- d. determinare e riscuotere la retribuzione per il transito di energia elettrica;
- e. elaborare requisiti tecnici minimi concernenti l'allacciamento di impianti per la produzione di energia elettrica, le reti di distribuzione, le linee dirette e simili; a tale proposito, tengono conto delle norme e delle raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute.

² Essi possono offrire ulteriori prestazioni dei servizi energetici quali la consulenza, le misure di risparmio in materia di energia elettrica e il finanziamento indiretto (contracting).

³ Devono pubblicare gli importi determinati per la retribuzione e i requisiti tecnici minimi di cui al capoverso 1 lettere d ed e.

Capitolo 4: Garanzia dell'allacciamento e caratterizzazione dell'energia elettrica

Art. 11 Garanzia dell'allacciamento

¹ I Cantoni disciplinano l'attribuzione dei comprensori alle aziende d'approvvigionamento di energia elettrica attive sul loro territorio. L'attribuzione di un comprensorio può essere vincolata a un mandato di prestazioni assegnato al gestore della rete.

² Nel loro comprensorio, le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica sono tenute ad allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori finali e tutte le aziende produttrici di energia elettrica; sono fatte salve le disposizioni contrarie del diritto federale e cantonale.

³ I Cantoni possono emanare in particolare disposizioni concernenti gli allacciamenti al di fuori degli insediamenti e i costi di allacciamento.

⁴ Possono obbligare le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica che operano sul loro territorio ad allacciare consumatori finali alla rete anche al di fuori del proprio comprensorio, se:

- a. l'autoapprovvigionamento o l'allacciamento a un'altra rete non è possibile o è eccessivamente problematico;
- b. per l'azienda d'approvvigionamento di energia elettrica assoggettata all'obbligo l'allacciamento è tecnicamente e praticamente possibile nonché economicamente sostenibile.

Art. 12 Caratterizzazione dell'energia elettrica

Per la protezione dei consumatori finali, il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla caratterizzazione dell'energia elettrica, segnatamente sul modo di produzione e sulla provenienza. Può introdurre l'obbligo di caratterizzazione.

Capitolo 5: Diritto internazionale

Art. 13 Transito transfrontaliero di energia elettrica

Il Consiglio federale può negare il transito transfrontaliero di energia elettrica ad aziende organizzate secondo il diritto estero, se non è garantita la reciprocità.

Art. 14 Accordi internazionali

¹ Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

² Per gli accordi internazionali di contenuto tecnico o amministrativo, può delegare tale competenza all'ufficio federale competente ⁴ (Ufficio federale).

⁴ Attualmente l'Ufficio federale dell'energia.

Capitolo 6: Commissione federale di arbitrato

Art. 15 Nomina, composizione e organizzazione

¹ Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale di arbitrato (Commissione) composta da cinque a sette membri e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri sono specialisti indipendenti.

² La Commissione è indipendente dalle autorità amministrative ed è aggregata amministrativamente al Dipartimento.

³ Dispone di una propria segreteria. Il rapporto di servizio del personale della segreteria è retto dalla legislazione sul personale della Confederazione.

⁴ Emana un regolamento concernente la propria organizzazione e gestione, il quale dev'essere approvato dal Consiglio federale.

Art. 16 Compiti

¹ La Commissione ha facoltà di verificare le retribuzioni per il transito e decide in merito alle controversie concernenti l'obbligo di garantire il transito di energia elettrica e la retribuzione (art. 5 e 6). Può ordinare a titolo preventivo il transito di energia elettrica e la relativa retribuzione.

² Non soggiace ad alcuna istruzione del Consiglio federale e del Dipartimento per quanto riguarda le sue decisioni.

³ Informa regolarmente la Commissione della concorrenza e la sorveglianza dei prezzi in merito alle procedure pendenti. Per le decisioni riguardanti l'abuso in materia di prezzi, consulta la sorveglianza dei prezzi.

⁴ Presenta annualmente al Consiglio federale un rapporto d'attività.

Capitolo 7: Sorveglianza dei prezzi e protezione giuridica

Art. 17 Sorveglianza dei prezzi

La sorveglianza dei prezzi si svolge conformemente alla corrispondente legge federale del 20 dicembre 1985⁵. A tal riguardo, anche ai prezzi dell'energia elettrica fissati o approvati da un'autorità è applicabile la procedura di cui agli articoli 9-11 della legge sulla sorveglianza dei prezzi del 20 dicembre 1985. La sorveglianza dei prezzi tiene conto di eventuali interessi pubblici.

⁵ RS 942.20

Art. 18 Protezione giuridica

¹ Contro le decisioni della Commissione è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

² Contro le decisioni del Dipartimento, dell'Ufficio federale e delle ultime istanze cantonali è ammissibile il ricorso alla Commissione di ricorso del Dipartimento.

³ La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁶ sulla procedura amministrativa e dalla legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943⁷, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.

⁴ Le controversie derivanti dai contratti di transito sono giudicate dai tribunali civili.

Capitolo 8: Obbligo di informare, protezione dei dati e tasse**Art. 19** Obbligo di informare

¹ Le aziende che operano nei settori della produzione, trasmissione o distribuzione devono fornire alle autorità federali, a quelle cantonali e alla Commissione le informazioni necessarie all'applicazione della presente legge.

² Devono mettere a disposizione delle autorità e della Commissione la documentazione necessaria e consentire l'accesso agli impianti.

Art. 20 Trattamento di dati personali

¹ L'Ufficio federale, nei limiti dello scopo della presente legge, tratta dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni penali (art. 24).

² Può conservare questi dati su un supporto elettronico.

Art. 21 Segreto d'ufficio e segreto d'affari

¹ Tutte le persone cui compete l'esecuzione della presente legge sono tenute al segreto d'ufficio.

² Il segreto di fabbricazione e d'affari è garantito in ogni caso.

Art. 22 Tasse

La Confederazione riscuote tasse a copertura dei costi per la sorveglianza, i controlli e prestazioni particolari. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare.

⁶ RS 172.021

⁷ RS 173.110

Capitolo 9: Disposizioni penali

Art. 23 Contravvenzioni

¹ Chiunque intenzionalmente

- a. rifiuta di fornire le informazioni richieste dall'autorità competente o dalla Commissione, oppure fornisce dati inesatti (art. 19);
- b. viola le prescrizioni sulla caratterizzazione dell'energia elettrica (art. 12);
- c. viola una norma esecutiva la cui violazione è dichiarata punibile o una decisione emanata sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo

è punito con la detenzione o la multa fino a 100 000 franchi.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 50 000 franchi.

Art. 24 Competenza

Le infrazioni di cui all'articolo 23 sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale secondo le prescrizioni della legge federale del 22 marzo 1974⁸ sul diritto penale amministrativo.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 25

¹ I Cantoni applicano gli articoli 6 capoverso 5 primo periodo, 11 e 32.

² Il Consiglio federale esegue le ulteriori disposizioni della presente legge e emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, nella misura in cui non ne siano incaricate altre autorità federali.

³ Prima di emanare disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale e il Dipartimento consultano in particolare i Cantoni, gli operatori del mercato dell'energia elettrica e le organizzazioni dei consumatori.

⁴ Può delegare all'Ufficio federale l'emanazione di prescrizioni tecniche o amministrative.

⁵ Per l'esecuzione può avvalersi della collaborazione di organizzazioni private.

Sezione 2: Modifica del diritto vigente

Art. 26

1. La legge federale del 22 dicembre 1916⁹ sulle forze idriche è modificata come segue:

Ingresso

in applicazione degli articoli 23 e 24^{bis} della Costituzione federale¹⁰,

...

Art. 8

Abrogato

2. La legge federale del 23 dicembre 1959¹¹ sull'energia nucleare è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 24^{quinqies}, 64 e 64^{bis} della Costituzione federale¹²,

...

Art. 4 cpv. 1 lett. d

Abrogata

3. La legge federale del 24 giugno 1902¹³ sugli impianti elettrici è modificata come segue:

Ingresso

in applicazione degli articoli 23, 26, 36, 64 e 64^{bis} della Costituzione federale¹⁴,

...

Art. 15 cpv. 2 secondo periodo

2 Ove non sia possibile mettersi d'accordo circa le misure da prendersi, deciderà il Dipartimento.

⁹ RS 721.80

¹⁰ Queste disposizioni corrispondono agli art. 76 e 81 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

¹¹ RS 732.0

¹² Queste disposizioni corrispondono agli articoli 90, 118, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

¹³ RS 734.0

¹⁴ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 81, 87, 92, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

Art. 19

Abrogato

Art. 44

Per l'installazione o la modifica di impianti per il trasporto o la distribuzione di energia elettrica, come pure per gli impianti a bassa tensione necessari alla loro gestione, si può far valere il diritto d'espropriazione.

4. La legge sull'energia del 26 giugno 1998¹⁵ è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 24^{septies} e 24^{octies} della Costituzione federale¹⁶,

...

Art. 7 cpv. 7

⁷ I costi supplementari delle aziende d'approvvigionamento di energia elettrica per la ripresa di energia elettrica fornita da produttori privati indipendenti sono finanziati dalla società nazionale dei gestori di reti mediante un supplemento sui costi di trasmissione delle reti ad alta tensione.

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 27 Fasi dell'apertura del mercato

¹ Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il diritto al transito di energia elettrica di cui all'articolo 5 è garantito a:

- a. i consumatori finali il cui consumo annuo per punto di consumo, produzione propria compresa, supera i 20 GWh;
- b. le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica in ragione:
 1. del 20 per cento dello smercio diretto annuo a clienti vincolati,
 2. delle quantità che forniscono direttamente o indirettamente ai consumatori finali e alle aziende d'approvvigionamento di energia elettrica che beneficiano del diritto di transito,
 3. dell'energia in eccesso che devono accettare dai produttori indipendenti conformemente all'articolo 7 della legge sull'energia del 26 giugno 1998¹⁷;

¹⁵ RS 730.0

¹⁶ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 74 e 89 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

¹⁷ RS 730.0

- c. i produttori di energia elettrica e le aziende di approvvigionamento che producono energia elettrica a partire da energie rinnovabili, a prescindere dal consumatore finale che riforniscono, fatte salve le centrali idroelettriche aventi una potenza lorda superiore a 1 MW.

² Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, il diritto al transito di energia elettrica di cui all'articolo 5 è garantito a:

- a. i consumatori finali il cui consumo annuo per punto di consumo, produzione propria compresa, supera i 10 GWh;
- b. le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica in ragione del 40 per cento dello smercio diretto annuo a clienti vincolati.

³ Sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, è garantito il diritto illimitato di transito di cui all'articolo 5.

Art. 28 Mutui alle centrali idroelettriche

¹ In casi eccezionali, per un periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Confederazione può concedere mutui a prezzo di costo e crediti con cessione di grado alle centrali idroelettriche che, in seguito all'apertura del mercato dell'elettricità, non sono in grado temporaneamente di effettuare gli ammortamenti necessari all'azienda.

² In casi eccezionali, per un periodo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Confederazione può concedere mutui a prezzo di costo e crediti con cessione di grado per il rinnovo di centrali idroelettriche esistenti, sempre che tali misure migliorino sensibilmente l'economicità e l'impatto ambientale degli impianti in questione. Mediante ordinanza, l'Assemblea federale può prorogare questo termine di 10 anni al massimo.

³ Il Consiglio federale definisce i casi eccezionali e stabilisce le altre condizioni preliminari per la concessione dei mutui.

⁴ Il mutuo è concesso quando il beneficiario offre sufficienti garanzie.

⁵ I mutui e i relativi interessi vanno rimborsati non appena la situazione finanziaria e le liquidità dell'azienda lo permettono.

Art. 29 Retribuzione per il transito di energia elettrica prodotta con energie rinnovabili

Per la produzione a partire da energie rinnovabili con impianti fino ad una potenza di 1 MW che non possono essere gestiti in modo economico, il Consiglio federale può, per un periodo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge dichiarare esente da tassa il transito. Per le centrali idroelettriche lo stesso vale fino ad una potenza massima di 500 kW. I costi supplementari che ne risultano per i gestori di reti sono coperti dalla Società svizzera dei gestori di reti con un supplemento sui costi di trasmissione delle reti ad alta tensione.

Art. 30 Costituzione della Società svizzera dei gestori di reti

¹ Al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, i gestori di reti di trasmissione costituiscono una Società svizzera dei gestori di reti (art. 8 e 9). Se entro tale data la società non è ancora stata costituita, il Consiglio federale provvede alla sua istituzione.

² Fino al momento della costituzione, l'articolo 5 capoverso 3 si applica anche all'esercizio della rete di trasmissione.

Art. 31 Trasferimento di diritti su fondi alla Società dei gestori di reti

¹ Al momento della costituzione o dell'aumento di capitale della Società svizzera dei gestori di reti, i gestori di reti di trasmissione e di distribuzione possono partecipare al capitale mediante conferimento in natura di diritti su fondi, attestato da un contratto scritto. Nel contratto di conferimento, tali diritti devono essere definiti sufficientemente. In seguito all'iscrizione dell'atto giuridico determinante nel registro di commercio, tali diritti diventano per legge di proprietà della Società dei gestori di reti.

² Lo stesso vale per i diritti su fondi che sono stati definiti non trasferibili e che i gestori di reti di trasmissione e di distribuzione hanno conferito alla Società dei gestori di reti.

³ Entro tre mesi dall'iscrizione dell'atto giuridico determinante nel registro di commercio, la Società dei gestori di reti deve notificare il trapasso di proprietà su un fondo (art. 655 CC¹⁸) all'ufficio del registro fondiario competente, affinché provveda all'iscrizione nel registro fondiario. Quale attestazione del titolo fondiario per il trapasso, occorre un atto pubblico relativo a tale transazione.

Art. 32 Obbligo dell'approvvigionamento e prezzi per clienti vincolati

¹ Fino alla completa apertura del mercato, le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica hanno l'obbligo, nel loro comprensorio, di:

- a. fornire regolarmente energia elettrica sufficiente ai clienti vincolati;
- b. fatturare gli stessi prezzi ai clienti vincolati appartenenti alla medesima categoria di clienti;
- c. far beneficiare i propri clienti vincolati delle riduzioni di prezzo ottenute in virtù dell'articolo 27 capoverso 1 lettera b numero 1 e capoverso 2 lettera b.

² I Cantoni stabiliscono le condizioni secondo le quali, in casi eccezionali, possono essere fatturate ai clienti vincolati tasse di allacciamento diverse.

Art. 33 Adeguamento dei contratti esistenti

¹ Al momento in cui sono messe in vigore nuove fasi di apertura del mercato, le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica possono esigere che i contratti di fornitura di energia elettrica con i fornitori precedenti siano adeguati:

- a. in ragione delle quantità che esse forniscono ai consumatori finali con diritto di transito all'interno del proprio comprensorio;
- b. in ragione del proprio diritto al transito di energia elettrica.

² Se si esigono adeguamenti dei contratti secondo il capoverso 1 da parte di fornitori intermedi, questi possono a loro volta esigere dai loro fornitori precedenti l'adeguamento, nella stessa misura e tenendo conto della produzione propria, dei contratti di fornitura di energia elettrica.

Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore**Art. 34**

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

PP
Impostazione

Invii non recapitabili:
rimandare al
controllo degli abitanti
del Comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 22 settembre 2002:

- **No** all'iniziativa popolare
«per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)»
- **Sì** al controprogetto dell'Assemblea federale «L'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione»
- ***Inserire una croce nella casella relativa al controprogetto, per il caso in cui siano accettati sia l'iniziativa popolare sia il controprogetto***

Indirizzo Internet:
www.admin.ch

- **Sì** alla legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE)